



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Affari Generali e Legali

Unità di Processo "Affari Generali e Istituzionali"

Decreto n. 1160  
Prot. n. 137766  
Anno 2018

#### IL RETTORE

- VISTA la Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
- VISTO il proprio decreto n. 812 del 7 settembre 2016 con il quale venivano indette le elezioni dei componenti del Senato Accademico per il quadriennio 2016/2020;
- VISTO il proprio decreto n. 1043 del 28 ottobre 2016 con il quale venivano nominati i rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico per il quadriennio 2016-2020;
- PRESO ATTO che il Prof. Fabio Marra, nominato quale rappresentante dei docenti per l'Area Biomedica ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 1 novembre 2018 in quanto incompatibile con la carica di Pro- Rettore che assumerà nella stessa data, Prot. n. 101298 del 19/06/2018;
- RILEVATO che occorre procedere alla sostituzione del Prof. Fabio Marra quale rappresentante dei docenti per l'Area Biomedica nel Senato Accademico per il quadriennio accademico 2016/2020 ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento Generale di Ateneo;



DECRETA

**Art. 1**

**(Indizione)**

Sono indette per i **giorni mercoledì 17 e giovedì 18 ottobre 2018**, le elezioni suppletive delle seguenti componenti del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Firenze:

- **1 rappresentante dei Professori e Ricercatori dell'Area Biomedica**, che comprende i Dipartimenti di:

- Chirurgia e Medicina Traslazionale
- Medicina Sperimentale e Clinica
- Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino
- Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"
- Scienze della Salute;

**Art.2**

**(Elettorato attivo)**

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori ed i ricercatori a tempo indeterminato dei Dipartimenti che afferiscono all' Area scientifico-disciplinare Biomedica.

2. Sono esclusi dall'elettorato attivo i docenti collocati fuori ruolo, coloro che risultano privati o sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare, penale o in via cautelare nelle more di questo, ed il personale collocato in aspettativa o congedo con trattamento economico non a carico dell'Ateneo.

**Art. 3**

**(Elettorato passivo )**

1. Sono eleggibili tutti i professori ed i ricercatori a tempo indeterminato con regime di tempo pieno dei Dipartimenti che afferiscono all' Area scientifico-disciplinare Biomedica, che assicurino



un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

I professori ed i ricercatori in regime di tempo definito sono eleggibili purché, assieme alla propria candidatura, presentino l'impegno scritto ad optare, se eletti, per il regime di tempo pieno e a permanervi, a pena di decadenza dalla carica, per tutto il mandato.

2. Sono esclusi dall'elettorato passivo i professori e ricercatori di cui al precedente art. comma.2.

#### **Art. 4**

##### **(Pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo)**

1. Gli elenchi nominativi contenenti l'elettorato attivo e passivo sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo al seguente indirizzo: [www.unifi.it/elezioni](http://www.unifi.it/elezioni).

2. Fino al giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto, gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Generale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto, sentito il competente Ufficio dell'Amministrazione, e ne dà immediata comunicazione agli elettori interessati.

3. Gli elenchi dell'elettorato passivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza dei soggetti interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta, formulata per iscritto ed indirizzata al Direttore Generale, deve pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione centrale entro il terzo giorno lavorativo precedente la scadenza per la presentazione delle candidature. Il Direttore Generale, sentito il competente Ufficio dell'Amministrazione, decide l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della richiesta e ne dà immediata comunicazione ai soggetti interessati.



#### **Art.5**

##### **(Presentazione delle candidature)**

1. Per l'elezione è obbligatoria la presentazione di candidature.
2. Ciascuna candidatura deve essere presentata ai sensi dell' art. 30 del Regolamento Generale di Ateneo, al Rettore e deve essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 4 comma 2 lett.b) del Codice Etico. Ciascuna candidatura, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta da almeno 10 membri del corpo elettorale e devono essere allegati, in fotocopia, i documenti di riconoscimento dei sottoscrittori.
3. Le candidature, pena la loro inammissibilità, sono presentate all'Unità di Processo Affari Generali e Istituzionali entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lunedì 1 **ottobre 2018**.
4. La suddetta Unità di Processo riceverà le candidature tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
5. Le candidature conformi ai requisiti prescritti sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

#### **Art. 6**

##### **(Operazioni di voto e di scrutinio)**

1. Le votazioni hanno luogo i giorni **mercoledì 17 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e giovedì 18 ottobre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 14,00**.
2. E' istituito un seggio elettorale e la sua ubicazione sarà resa nota con successivo decreto, pubblicato sul sito web dell'Ateneo [www.unifi.it/elezioni](http://www.unifi.it/elezioni) , dove verrà altresì pubblicata l'afferenza degli elettori .
3. La votazione è valida se vi prende parte la maggioranza degli aventi diritto al voto.
4. E' consentita l'espressione di una sola preferenza.
5. Lo scrutinio delle schede ha luogo subito dopo la conclusione della



votazione ad opera della Commissione di seggio.

6. E' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.

7. Tutte le operazioni elettorali dei Seggi sono pubbliche.

#### **Art. 7**

##### **(Commissione Elettorale Centrale)**

1. La Commissione Elettorale Centrale, costituita ai sensi degli artt. 3, 26 e 31 del Regolamento Generale di Ateneo, verifica la validità delle votazioni e i risultati pervenuti; procede immediatamente a comunicare al Rettore l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.

2. La Commissione Elettorale sovrintende sulla campagna elettorale, e su tutte le fasi del procedimento elettorale.

3. La Commissione decide, in via definitiva, i ricorsi proposti contro i risultati proclamati dal Rettore ed ogni altro ricorso relativo al procedimento elettorale.

#### **Art.8**

##### **(Nomina degli eletti)**

1. Il Rettore nomina il rappresentante eletto , che entra a far parte del Senato Accademico, a decorrere dal 1 novembre 2018 e fino al completamento del restante periodo del mandato del quadriennio 2016/2020.

2. Per quant'altro non disciplinato con il presente Decreto valgono le norme richiamate nelle premesse .

Firenze, 06 settembre 2018

f.to IL RETTORE  
Prof. Luigi Dei